

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2295 del 05/05/2023
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI- CAT SRL- CAMBIO DI TITOLARITA' PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA FIUME BIDENTE PER USO INDUSTRIALE, IN LOCALITA' SAN COLOMBANO DEL COMUNE DI MELDOLA (FC) PROCEDIMENTO N. FC07A0071
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2358 del 04/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI- CAT SRL- CAMBIO DI TITOLARITA' PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA FIUME BIDENTE PER USO INDUSTRIALE, IN LOCALITA' SAN COLOMBANO DEL COMUNE DI MELDOLA (FC)
PROCEDIMENTO N. FC07A0071

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; a L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico come previsto nell'allegato A) alla deliberazione medesima;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico i per Poli Specialistici;

Dato che presso l'Area Autorizzazioni e Concessioni Est è stato individuato il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali e il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

ad esse collegate per Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini assegnato all'incarico di funzione Milena Lungherini;

PRESO ATTO

- della determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-6165 del 17/11/2017 con la quale si è provveduto al rinnovo della concessione ordinaria con cambio di titolarità alla Ditta S.G.S S.R.L. c.f. 00803300409 per la derivazione di acqua superficiale da fiume Bidente in comune di Meldola, loc. San Colombano (FC) ad uso industriale (lavaggio e trasformazione degli inerti) assentita fino al 31/12/2026, tramite opera fissa costituita da elettropompa tipo Ansaldo PUM 400, codice risorsa FCA9405 per una portata massima di 57,00 l/s pari ad un volume di 15000 mc/anno, procedimento FC07A0071;
- della domanda registrata al protocollo ARPAE PG/2022/148384 del 12/09/2022 con cui la Ditta CAT SRL CF 03740800986, ha richiesto il cambio di titolarità per l'utilizzo di risorsa idrica superficiale in località San Colombano in Comune di Meldola (FC) ad uso industriale (codice procedimento FC07A0071 e codice risorsa FCA94205), a seguito di acquisizione della proprietà così come si evince da atto notarile trasmesso e acquisito agli atti;
- Della nota del 22/11/2022 acquisita al PG/2022/191978, con la quale S.G.S. S.R.L., concessionario uscente, ha comunicato la rinuncia alla concessione FC07A0071 a favore di CAT S.R.L. e, contestualmente, ha chiesto che il versamento del deposito cauzionale pari a € 2071,67, effettuato in data 16/06/2017, resti a favore del nuovo titolare della concessione;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione, di cui alla determinazione ARPAE DET-AMB-2017-6165 del 17/11/2017 ;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 90,00, e il canone per l'anno 2023;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al cambio di titolarità della concessione richiesta dalla ditta CAT S.R.L con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

su proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI Milena Lungherini, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

attestata da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società CAT SRL C.F. 03740800986 il cambio di titolarità della concessione al prelievo di acqua pubblica superficiale dal fiume Bidente rilasciata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-6165 del 17/11/2017 a S.G.S. SRL, ad uso INDUSTRIALE tramite un'opera di presa fissa costituita da una elettropompa tipo Ansaldo PUM 400, codice risorsa FCA9405 procedimento FC07A0071;
2. di mantenere la scadenza della concessione al 31/12/2026;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione da Catalano Vincenzo CF CTLVCN77D06DH23E in data

28/04/2023 (PG/2023/74202 del 28/04/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite che sostituisce quello approvato con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-6165 del 17/11/2017;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 2441,08 euro.
5. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria e canoni;
6. di dare atto che il deposito cauzionale di euro 2.071,67 versato in data 16/06/2017 dal concessionario uscente rimane a favore del nuovo titolare;
7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Forlì Cesena e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

11. di dare conto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

LA RESPONSABILE SAC FORLI-CESENA

Dott.ssa Tamara Mordenti

Originale Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Bidente in località San Colombano in comune di Meldola, per uso industriale, a favore della Ditta CAT S.R.L CF 0374080098 **pratica nr. FC07A0071.**

ARTICOLO 1 DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. La derivazione avviene mediante opera fissa costituita da elettropompa tipo Ansaldo PUM 400 della potenza di CV 40 (kw 29,44) avente una portata massima di l/s 57,00 e media di l/s 45,00. 2. L'opera di prelievo dal fiume Bidente [cod. 11020101020000 - 3 - ER] è situata in località San Colombano, via Vicinale Cà Baccagli, del comune di Meldola (FC), su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.60, mappale n. 54, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32 x=745.523, y=887.593.

ARTICOLO 2 QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa derivata è destinata ad uso industriale e precisamente per il lavaggio e la trasformazione degli inerti per un consumo annuo stimato pari a mc 15.000 in quanto l'impianto di frantumazione attualmente in uso è stato messo in funzione nel 2006 ed ha un sistema di riutilizzo dell'acqua di lavaggio. 2. Il prelievo di risorsa idrica - da derivarsi secondo la portata massima nonché nel volume stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale - dovrà - 8 - essere esercitato con le seguenti modalità: per n. 220 giornate lavorative nell'arco dell'anno e per alcune ore al giorno.

ARTICOLO 3 DEFLUSSO MINIMO VITALE (D.M.V.)

1. Il concessionario deve garantire costantemente, nel fiume immediatamente a valle del punto prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a mc/s 0,46 in estate e mc/s 0,63 in inverno individuata quale "deflusso minimo vitale" (DVM) ai sensi del DGR 2067/2015. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo. 2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga comunicato o pubblicizzato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. 3. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque sia tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata. 4. Ogni variazione relativa all'opera di prelievo (modifica della pompa o della destinazione d'uso dell'acqua derivata) dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. 5. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione. 6. Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del fiume Bidente, a valle dell'opera di presa e a sospendere il prelievo ogniqualvolta accerti o venga accertato dall'autorità preposta che tali portate sono inferiori al valore del DMV; 7. Il valore del DMV potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal P.T.A. per il corso d'acqua interessato, senza - 9 - che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione.

ARTICOLO 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione – Ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. Cartello identificativo Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa e/o se ubicata all’aperto, in un luogo protetto e nelle immediate vicinanze, un Cartello Identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) dovrà riportare i seguenti dati: • titolare della concessione, • numero della concessione, • scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento, il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

3. Stato delle opere - Le opere di prelievo, devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione, è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Saranno eseguite o mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per - 10 - attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa dell’ambiente e del suolo in genere sia per il buon regime del corso d’acqua in dipendenza della derivazione concessa, anche se la necessità di tali opere venga accerta in seguito. In ogni caso, è d’obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. Nell’esercizio del prelievo da fiume Bidente è fatto divieto di effettuare nell’alveo del corso

d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del RD 25.07.1904. n° 523. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenza del corso d'acqua medesimo.

4. Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.

5. Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dall'Autorità concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso. - 11 -

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza - le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, il concessionario è tenuto a comunicare a questo

Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 5 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2026, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta. 2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026. 3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo. 4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6 REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. L'Amministrazione concedente

dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015. - 13 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 8 DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione. Fermo quanto previsto al punto 1. l'Amministrazione concedente, oltre che per

accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.